



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 84 DEL 25/03/2020

OGGETTO: STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEL TELELAVORO - ANNO 2020 - ADEMPIMENTI DI CUI AL DL 179/2012.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Richiamati gli artt. 29 e 30 dello Statuto Camerale che attribuiscono ai Dirigenti l'adozione degli atti amministrativi occorrenti alla gestione dell'Ente in attuazione del principio di cui agli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 32 dello Statuto che definisce i compiti e le funzioni del Segretario Generale;
- Considerata la deliberazione della Giunta camerale n. 207 del 6 dicembre 2016 con oggetto "Conferimento incarichi di direzione a decorrere dal 1/1/2017" e la Deliberazione della Giunta camerale n. 164 del 15 ottobre 2019 avente ad oggetto "Incarico di Segretario Generale – determinazioni";
- Visto l'art. 9 comma 7 del D.L. 179 del 18.10.2012 convertito con la Legge n. 221 del 17.12.2012, che ha previsto che le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 pubblicino sul proprio sito web entro il 31 marzo di ogni anno lo stato di attuazione del "Piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione, in cui devono essere individuate le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non sia possibile l'utilizzo;
- Vista la normativa in materia di telelavoro:
 - l'art.4 comma 1 della legge 191 del 1998 "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997 n.59 e 15 maggio 1997, n.127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni";
 - il DPR 8 marzo 1999 n.70 "Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art.4 comma 3 della legge 16 giugno n.191";
 - l'Accordo Quadro sul telelavoro nel pubblico impiego sottoscritto il 23/03/2000 fra le Organizzazioni Sindacali e l'ARAN;
 - l'art.1 del CCNL per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto il 14/09/2000, "Disciplina sperimentale del telelavoro", di cui al Titolo I "Forme flessibili del rapporto di lavoro";
 - la Deliberazione AIPA n.16 del 31/05/2001 "Regole tecniche per il Telelavoro ai sensi dell'art. 6 del DPR 8 marzo 1999, n.70";
 - la Legge n.124 del 7/8/2015 "Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", che all'art.14 prevede l'adozione di misure organizzative (tra cui il telelavoro e lavoro agile) per conciliare i tempi di vita e lavoro per il 10% dei dipendenti entro un triennio;
- Dando atto della pianificazione e graduale realizzazione nel corso degli anni delle varie fasi finalizzate all'adozione in via sperimentale di progetti di telelavoro nell'Ente, che sono stati approvati, (per n.10 postazioni) insieme alla "Disciplina generale per l'attuazione del telelavoro", con deliberazione della Giunta camerale n.130 del 12/07/2016;
- Tenuto conto che in sede di prima applicazione le richieste pervenute da parte dei dipendenti non hanno coperto tutti i progetti di telelavoro attivabili e che a seguito di ulteriori rinunce ad oggi delle 10 postazioni attivabili solo cinque risultano essere coperte;



- Tenuto conto che, in base all'art.5 della "Disciplina generale per l'attuazione del telelavoro", al termine del progetto, il Dirigente della struttura di riferimento effettua una valutazione conclusiva del progetto per valutare la possibilità di rinnovo anche al fine di favorire il più ampio accesso al telelavoro in un'ottica di rotazione fra i dipendenti";
- Tenuto conto che ad oggi tutti i progetti avviati non hanno evidenziato alcuna criticità nel corso degli anni;
- Ricordato l'art. 14 della L. 7/8/2015 n.124 e vista la disciplina sul lavoro agile di cui alla legge n.81 del 22/5/2017 come modificata dall'art. 1 comma 486, L. 30/12/2018, n. 145 *"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"* e la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/6/2017(Direttiva 3/2017) *"Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2, dell'articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti"*;
- Visto il DL 23/2/2020, n. 6 convertito dalla Legge 5/3/2020, n. 13 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 dove si è stabilito che il Lavoro agile *"è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti"*;
- Visti i DPCM attuativi del decreto che prevedono che la modalità di lavoro agile di cui alla Legge 81/2017 possa essere applicata ad ogni rapporto di lavoro subordinato per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;
- Vista la Direttiva n. 2 del 12/3/2020 in relazione all'emergenza Covid-19 che sostituisce la Direttiva n.1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione dove viene rafforzato ulteriormente il ricorso al lavoro agile, prevedendo che questa modalità della prestazione lavorativa diventi la forma organizzativa ordinaria per le pubbliche amministrazioni;
- Visto l'art. 87 comma 1 del D.L. 18 del 17/3/2020 *"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*
 - a) *limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*
 - b) *prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81."*
- Vista la Circolare n. 1 del 4/3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione. *"Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa"* dove al punto 3 si mette in evidenza che *"Tra le misure e gli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei poteri datoriali e della propria autonomia organizzativa, possono ricorrere per incentivare l'utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa, si evidenzia l'importanza: del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un'ottica di progressivo superamento del telelavoro..."*;
- Visto il proprio ordine di Servizio n. 5 dell'11/3/2020 con il quale viene adottato il lavoro agile straordinario all'interno dell'ente in relazione all'emergenza Covid-19 e approvato il relativo disciplinare;



- Visto l'art. 21 del CCI 2019/2021 sottoscritto in data 11/12/2020 in materia di lavoro agile che prevede un impegno dell'ente all'introduzione dell'istituto entro il 2021 con previsione, in via sperimentale, dell'attivazione di postazioni di smart working all'interno delle due sedi camerali entro il secondo trimestre 2020;
- Ritenuto di superare già dall'anno 2020 la fase sperimentale del lavoro agile tenuto conto di quanto già fatto a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- Considerato che il lavoro agile in forma ordinaria nella prima fase di attuazione sarà da utilizzarsi quale ulteriore misura organizzativa oltre al telelavoro, per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro;
- Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, il quale, esaminati gli atti istruttori e verificata la legittimità degli stessi, esprime parere favorevole

DETERMINA

- di procedere, per il corrente anno 2020, con il rinnovo dei progetti di telelavoro in essere in scadenza al 30/4/2020 previo assenso da parte dei dipendenti coinvolti;
- di procedere alla stesura del disciplinare per l'attuazione del lavoro agile in forma ordinaria come previsto dalla normativa di settore vigente;
- di dar corso alla pubblicazione del provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, come previsto dall'art.9 comma 7 del D.L. 179/2012.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giada Grandi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Maria Canitano